



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

# **REGOLAMENTO**

  

## **PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DI LAVORI**

D.LGS. N. 163/12.04.2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione alle Direttive CEE 2004/17CE e 2004/18CE)

D.P.R. N. 207/05.10.2010 (Regolamento c.p.)

LEGGE N. 217/17.11.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

LEGGE N. 106/12.07.2011 (Disposizioni urgenti per l'economia)

**APPROVATO DAL CDA nella seduta del 21 Giugno 2012**

## SOMMARIO

Art.1 - I Principi .....	3
Art.2 - Finalità .....	3
Art.3 - Rapporti con l'ordinamento comunitario.....	3
Art.4 - Competenze del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).....	3
Art.5 - Le spese in economia .....	4
Art.6 - Modalità di esecuzione delle spese "in economia".....	4
Art.7 - Le spese per cottimo fiduciario.....	4
Art.8 - Appalti di lavori .....	5
Art.9 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.....	5
Art.10 - Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione.....	5
Art.11 - Le commissioni di gara per procedure aperte.....	6
Art.12 - La scelta del contraente .....	7
Art.13 – La procedura aperta .....	7
Art.14 - La procedura negoziata.....	7
Art.15 - Albo Imprese preselezionate per affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria .....	7
Art.16 - I contratti .....	8

## **Art. 1 - I Principi**

Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale, relativamente agli appalti di lavori, di CORDAR Valsesia S.p.A., ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., in seguito denominata anche Azienda, Amministrazione o Società.

L'attività negoziale della Società si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini statutari per i quali la Società è legittimata ad operare;
- b) realizzazione del miglior rapporto costi - benefici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

## **Art. 2 – Finalità**

1. Il presente regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale di CORDAR Valsesia S.p.A., secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e concorrenza.
2. A tali fini l'Azienda stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell'accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori.
3. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalle relative procedure del sistema di qualità.

## **Art. 3 – Rapporti con l'ordinamento comunitario**

1. Per la prevalenza delle fonti normative comunitarie in materia di contratti e delle norme nazionali di recepimento, il presente regolamento si applica alle fattispecie da esse disciplinate solo in via integrativa.
2. L'Azienda osserva in ogni caso i regolamenti comunitari, nonché le direttive che siano ritenute direttamente applicabili negli stati membri, indipendentemente dall'emanazione di normative nazionali di recepimento, dal momento in cui sia venuto a scadenza il termine prescritto per il recepimento stesso.
3. Ove la norma nazionale di recepimento contrasti con la norma comunitaria, l'Azienda adegua la propria attività alla fonte comunitaria.
4. L'Azienda è soggetto aggiudicatore nei settori c.d. "speciali"; la sua attività contrattuale è pertanto regolata dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., recante "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", ai sensi dell'art. 32 "*Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori comma c) "lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*".

## **Art. 4 – Competenze del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)**

Compete al C.d.A. proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il programma triennale delle opere da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.

Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

Il C.d.A. adotta gli atti che attuano i programmi e gli indirizzi dell'Assemblea, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale della Società.

Per le opere espressamente considerate nel programma triennale, il C.d.A. provvede:

- a) ad approvare i progetti definitivi delle opere;
- b) a costituire le eventuali commissioni giudicatrici a sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
- c) ad approvare le perizie di variante di competenza e gli atti relativi di concordamento di nuovi prezzi;
- d) a definire le controversie eventualmente insorte con l'appaltatore per importi superiori alle competenze del D.G..

Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi o complementari al progetto approvato che comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale dell'Assemblea;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, ecc. eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;
- Il C.d.A. adegua conseguentemente le previsioni di bilancio e di ogni altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

### **Art. 5 - Le spese in economia**

Possono effettuarsi le acquisizioni in economia di lavori ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed in osservanza della Legge N. 106 del 12 luglio 2011):

- in amministrazione diretta fino a € **50.000,00**;
- con cottimo fiduciario fino a € **200.000,00**.

A titolo indicativo e non esaustivo possono effettuarsi in economia le seguenti spese:

1. appalto di lavori per la **manutenzione** degli **stabili**, degli **impianti**, dei **macchinari**, delle installazioni hardware e software, delle reti di **collettori**, di **tubazioni** e delle relative attrezzature;
2. lavori per il **funzionamento dei depuratori e dei potabilizzatori** della società;
3. lavori per il funzionamento degli **impianti di sollevamento** acque reflue e/o potabili;
4. lavori per il funzionamento degli **impianti di acquedotto** e di **fognatura**;
5. lavori che non possono essere differiti, dopo l'**infruttuoso esperimento delle procedure di gara**;
6. **completamento di opere** o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
7. **urgenza**, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, ovvero per l'igiene e salute pubblica.

### **Art. 6 - Modalità di esecuzione delle spese "in economia"**

Le spese "in economia" possono essere eseguite, attraverso un responsabile del procedimento:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per "cottimi fiduciari";
- c) con "sistema misto" (amministrazione diretta e cottimi fiduciari).

Sono eseguite con il sistema dell'**amministrazione diretta** le spese per lavori per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun appaltatore; i lavori sono eseguiti con il personale dipendente della società impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso della Società, ricorrendo unicamente all'acquisto dei materiali occorrenti "pronta consegna";

Sono eseguite con il sistema del **cottimo fiduciario** le spese per lavori per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o imprese di fiducia che assumono il lavoro, con l'obbligo di provvedere con propri mezzi all'esecuzione totale di quanto richiesto.

Con il sistema del cottimo fiduciario, si stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro, nelle forme, nei modi o nei termini più convenienti per la Società.

Sono eseguite con il **sistema misto** le spese per lavori, per forniture e per servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia.

### **Art. 7 - Le spese per cottimo fiduciario**

Per l'effettuazione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:

- a) La Direzione provvede a stabilire sotto la sua responsabilità accordi con persone o ditte di fiducia per lavori nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dal C.d.A.. Nella stipula dei predetti accordi, la Direzione avrà cura di valutare la congruità dei prezzi con la ditta appaltatrice chiedendo, se del caso, preventivi di spesa anche ad altre ditte. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nel caso di comprovata urgenza, nonché per lavori di importo fino a € **40.000,00** (euro quarantamila/00), giusto art. 125 del Codice contratti, commi 8;

b) l'ordinazione della spesa viene disposta dalla Direzione con lettera contratto accettata dalla ditta appaltatrice od altro atto idoneo;

c) ultimati i lavori, la Direzione attiva le ulteriori procedure per la liquidazione delle spese sostenute.

Per l'effettuazione di spese, mediante cottimi fiduciari, la Direzione, prima di procedere all'affidamento, provvede almeno a far redigere apposito preventivo di spesa al quale sono allegati gli eventuali elaborati tecnici di rito. Tale preventivo viene sottoposto all'approvazione del C.d.A che provvede altresì a definire le modalità da seguire per la scelta della ditta appaltatrice. E' fatto salvo, comunque, il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 8 - Appalti di lavori**

Qualora non sia opportuna o possibile l'esecuzione di lavori con il sistema "in economia" la Società provvede mediante appalti che potranno avere le seguenti forme:

- a) procedura aperta;
- b) procedura ristretta;
- c) dialogo competitivo;
- d) procedura negoziata.

Per le spese di importo superiore a quanto stabilito dal C.d.A. (attualmente 10.000 €), la deliberazione a contrattare è di competenza del C.d.A.; negli altri casi, la determinazione delle modalità di scelta del contraente compete al D.G.

Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal D.G;

Il D.G., con l'ausilio di consulenti/esperti/incaricati, controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine:

- a) al bando, all'avviso di gara ed alle relative pubblicazioni;
- b) all'invito alla gara ed alla relativa diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copie;
- d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

### **Art. 9 – Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria**

In attuazione dell'Art. 238 del Codice degli Appalti, si applicano le disposizioni della parte III del Codice per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213 (Acqua).

I lavori in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'art. 125 del Codice.

### **Art. 10 – Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione**

L'individuazione delle procedure da seguire per la scelta del contraente avverrà secondo le modalità di seguito indicate.

#### **1. Affidamento di lavori di importo inferiore ad €150.000,00**

##### **(Elenco Albo Imprese gruppo A)**

Per lavori di importo inferiore a €150.000,00, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori iscritti nella Sottocategoria Gruppo A dell'Albo Imprese. Gli operatori saranno invitati a discrezione totale della stazione appaltante nel pieno rispetto dei principi di libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso.

#### **2. Affidamento di lavori di importo superiore a €150.000,00 e fino ad €500.000,00**

##### **(Elenco Albo Imprese gruppo B)**

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti nella sottocategoria Gruppo B dell'Albo Imprese in possesso di attestazione SOA con classifica e Categoria idonee alla natura e all'importo dell'opera da eseguire.

Gli operatori saranno invitati a discrezione totale della stazione appaltante nel pieno rispetto dei principi di libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso, secondo i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs. N.163/2006.

### **3. Affidamento di lavori di importo superiore a €500.000,00 e fino a €1.000.000**

D.L. 13/5/2011 n. 70 "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", Convertito in Legge in data 12/07/2011, N. 106, di cui si richiama il testo dell'art. 122, comma 7:

*"I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1".*

Si rileva nel merito che l'articolo 31 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., nell'identificare le norme applicabili ai settori speciali esclude dal relativo spettro di disciplina quelle contenute nella parte II del codice, assoggettando i settori speciali alle regole della parte terza del codice e non prevedendo, di fatto, l'applicabilità dell'art. 122, pur disponendo però che gli enti aggiudicatori, nel rispetto di proporzionalità, possano applicare altre disposizioni della parte seconda, alla cui osservanza non sono obbligati in base allo stesso articolo, purchè tale applicazione sia preventivamente indicata nell'avviso di indizione della gara o nelle procedure senza avviso di indizione, nell'invito alla presentazione dell'offerta.

Il ricorso all'art. 122 del codice potrà essere fatto tenuto preventivamente conto della necessità che sussista una giusta proporzione tra gli scopi perseguiti dall'ente aggiudicatore e le regole della parte seconda del codice di cui viene fatta applicazione: quanto più sarà rilevante il contratto di appalto, tanto più aperto dovrà essere il procedimento e tanto più accurate dovranno essere le regole, le forme ed i presidi a tutela della par condicio.

### **4. Affidamento di lavori di importo superiore a €1.000.000**

L'affidamento avviene attraverso l'indizione di gara a procedura aperta.

## **Art. 11 - Le commissioni di gara**

(per aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.84 del Codice degli appalti)

Le commissioni di gara per l'espletamento delle procedure pubbliche sono costituite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

E' incaricato della Presidenza il D.G.; nel caso di assenza contemporanea, dette funzioni possono essere attribuite ad altro dirigente o ad un funzionario competente, nominato dal D. G.

I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai Commissari esterni può essere riconosciuto un rimborso spese di partecipazione. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

## **Art. 12 - La scelta del contraente**

Salvo diversa indicazione di nuove normative emanate al riguardo, le modalità di scelta del contraente sono così disciplinate:

- a) per l'esecuzione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 4.845.000 ), dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm. ed ii ;
- b) per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla predetta soglia comunitaria, dal presente regolamento;

## **Art. 13 – La procedura aperta**

La procedura aperta è regolata da apposita procedura ISO9001:2000 interna alla Società, alla quale si rimanda: PUT – 05.

## **Art. 14 - La procedura negoziata**

La procedura negoziata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione, dopo aver interpellato, ove ciò sia possibile e conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

La Società procede alla stipulazione di contratti a procedura negoziata quando:

- a) la procedura aperta o la procedura ristretta sia andata deserta o si abbiano fondate prove che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
  - b) la motivata urgenza dei lavori, sia tale da non consentire i tempi prescritti per la procedura aperta o ristretta;
  - c) ricorra una delle condizioni previste dal D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e ss. mm. Ed ii.;
  - d) quando i quantitativi siano tali da non rendere conveniente il ricorso ad altro sistema di scelta;
  - e) per l'effettuazione delle spese di competenza della Direzione;
  - f) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
  - g) nei casi previsti dal presente Regolamento;
  - h) in tutte le altre fattispecie previste dalla disciplina per la gestione delle spese in "economia".
- Eventuali illegittimità che dovessero insorgere nelle fasi dell'attività di gara potranno essere contestate davanti al giudice amministrativo.

## **Art. 15 – Albo Imprese pre-selezionate per affidamento di lavori, nei settori speciali sotto soglia comunitaria**

**Formazione:** la formazione dell'Albo Imprese, avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul "*profilo del committente*", sul sito dell'Osservatorio della Regione Piemonte e sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nel rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

**Durata:** l'Albo Imprese ha durata illimitata, con aggiornamento al 01/01 di ogni anno.

**Sospensione:** la sospensione dall'Albo Imprese avviene per perdita dei requisiti di ordine generale di qualificazione necessari; per applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248; per applicazione della sospensione o la revoca dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, per aver prodotto false documentazioni o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

**Cancellazione:** la Stazione Appaltante è tenuta a cancellare dall'elenco dell'Albo Imprese gli iscritti che per tre anni non abbiano partecipato ad alcuna gara bandita da CORDAR Valsesia S.p.A..

**Modalità di utilizzo:** Gli operatori economici inseriti nell'elenco costituente l'Albo Imprese sono invitati a discrezione totale della stazione appaltante, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Dettaglio indicativo delle categorie dell'Albo Imprese.

## **Lavori**

“ CAT. A) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

- “ CAT. B) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Acque reflue e acque potabili)
- “ CAT. C) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE
- “ CAT. D) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE
- “ CAT. E) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
- “ CAT. F) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE
- “ CAT. G) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
- “ CAT. H) OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Per poter essere ammessi a far parte al gruppo B dell’Albo Imprese (di cui all’art. 10 del presente Regolamento), gli operatori devono possedere l’attestazione SOA per almeno una delle sottoelencate categorie:

- “ **CAT. A) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OS30 o OG11)
- “ **CAT. B) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OS22)
- “ **CAT. C) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OS21)
- “ **CAT. D) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OG6)
- “ **CAT. E) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OG6)
- “ **CAT. F) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OG6)
- “ **CAT. G) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OG1)
- “ **CAT. H) OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA**
- “ Gruppo A
- “ Gruppo B (SOA CAT. OG8)

## **Art. 16 - I contratti**

I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera – offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dalla Società;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

Prima della stipulazione dei contratti, la Società è tenuta ad acquisire, se prescritta, la certificazione antimafia ai sensi del combinato disposto dal D.L.vo 08/08/1994 n. 490 e del D.P.R. 03/06/1995 n.252 e ss.mm. ed ii.;

Salvo esplicito esonero, coloro che stipulano contratti con la Società, sono tenuti a prestare apposita cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in numerario o in titoli di Stato.

La misura della cauzione è fissata dal capitolato o dal disciplinare d’appalto.

La rappresentanza esterna della Società, esercitata mediante l’espressione formale della volontà della Società con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è assegnata al A.D.

La Società è tenuta a conservare il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prima di disporre il pagamento di fatture relative a lavori, devono essere effettuati gli opportuni controlli da parte dei R.d.S. e/o della Direzione.

### **Esecuzione del Contratto:**

#### **I - Competenze e responsabilità**

1. L'esecuzione del contratto da parte del contraente privato è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza dell'Azienda.
2. Tale funzione con la connessa responsabilità spetta al Direttore Generale salva la facoltà di delega a propri collaboratori in possesso di idonea professionalità.
3. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Azienda. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dagli articoli seguenti.
5. L'incaricato della direzione, controllo e sorveglianza ha l'onere di verificare che, in caso di ricorso al subappalto, sussista la preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Azienda.

#### **II - Pagamento del corrispettivo**

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione, a prestazione interamente adempiuta, oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e retributiva.
2. Gli uffici curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'Azienda di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa alla struttura competente per il pagamento, la quale, a tal fine, sarà tenuta ad osservare l'ordine cronologico di arrivo della documentazione.
3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione.
4. Si osservano i procedimenti previsti dalla Legge N. 217/17.11.2010.

#### **III - Revisione prezzi**

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
2. Nei contratti di durata è consentito, salve contrarie disposizioni di legge, che l'adeguamento dei prezzi alle mutate situazioni di mercato o alle variazioni del potere d'acquisto della moneta, sia disciplinato in via convenzionale.
3. La variazione o l'adeguamento dei prezzi è riconosciuto su richiesta motivata del contraente, a sensi art. 7) comma 4 lettera C e comma 5, art. 115 D.Lgs. 163/2006.

#### **IV - Variazioni contrattuali**

1. Le variazioni qualitative del contratto sono ordinate al contraente privato da chi ne controlla e dirige l'esecuzione entro i limiti previsti dal contratto stesso. Oltre detti limiti le variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito della prestazione possono essere concordate con il contraente purché il corrispettivo non muti in danno dell'Azienda e purché non venga sostanzialmente mutato l'oggetto del contratto.
2. Le variazioni in aumento del corrispettivo e la variazione sostanziale dell'oggetto contrattuale sono ordinariamente autorizzate dall'organo che ha approvato la stipulazione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, il contraente privato è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto. Il relativo ordine è impartito dall'addetto alla direzione, controllo e sorveglianza, salva l'autorizzazione prescritta al comma 2.
4. L'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario, da concludersi con le medesime procedure prescritte dal presente regolamento.

#### **V - Regolare esecuzione**

1. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto.

2. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).  
Nelle fasi di esecuzione del contratto la competenza a dirimere eventuali controversie è attribuita al giudice ordinario.